

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Lucia d'Ambrosio, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25981 del registro di Segreteria, proposto da A. C., nato a Omissis (Omissis), in data Omissis (C.F. Omissis), e residente ad Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I, santinospina@pecavvpa.it; tel. 3313050425), presso il cui studio, sito in Palermo, via P. Scaglione n. 20/A, ha eletto domicilio,

contro I.N.P.S, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

Udito, nella pubblica udienza del 24 ottobre 2024, l'avvocato OLLA.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, con ricorso depositato in data 14 giugno 2023, il ricorrente - che ha prestato servizio nell'Aeronautica militare - ha chiesto l'accertamento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del coefficiente di rendimento del 2,44%;
- Che in data 30 gennaio 2023, il ricorrente ha inviato a mezzo PEC alla

direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dal citato art. 54;

– Che, in data 12 febbraio 2024, la difesa dell'INPS si è costituita in giudizio, dichiarando che gli uffici amministrativi hanno provveduto a riliquidare la prestazione pensionistica dei ricorrenti, con attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, con interessi legali e arretrati, e che il pagamento avverrà con la rata di aprile 2024, allegando la relativa documentazione; ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;

– Che in data 23 febbraio 2024 è stato disposto un rinvio della trattazione del giudizio per verificare l'effettività del pagamento;

– Che, in data 20 ottobre 2024, la difesa del ricorrente ha dato atto della riliquidazione del trattamento di quiescenza del ricorrente e chiesto la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese;

– Che, all'udienza del 24 ottobre 2024, la difesa dell'INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;

– Che, in ordine alle spese di giudizio, osservato che l'INPS ha provveduto in merito all'istanza solo a seguito di ricorso giurisdizionale, in virtù del principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, l'Istituto resistente deve essere condannato alle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento - in favore del difensore del ricorrente - dichiaratesi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, in data 24 ottobre 2024.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 05/12/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)